

Risposta dell'Agenzia delle entrate sull'istanza della succursale di un'impresa extra Ue

DS6901

DS6901

Branch ferma, rimborso rigido

Stabile organizzazione: una sola via per recuperare l'Iva

DI FRANCO RICCA

La stabile organizzazione italiana di un soggetto extraUe, pur non effettuando operazioni attive, ha diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti effettuati in Italia, utilizzati per l'esecuzione dei servizi prestati alla casa madre in regime di esclusione dall'imposta. Può però ottenere il rimborso soltanto in sede di dichiarazione annuale con riferimento al minor credito del triennio; non può, invece, chiedere il rimborso come non residente, né attraverso la dichiarazione annuale né con la speciale procedura prevista per i soggetti esteri. Questo, in sintesi, è quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 87 dell'8 aprile 2024, rilasciata dall'Agenzia delle entrate alla stabile organizzazione di una società con sede nel Regno Unito, che sollecitava chiarimenti in merito al recupero dei crediti Iva maturati sugli acquisti effettuati nel nostro paese.

La branch faceva presente di svolgere attività di servizi esclusivamente nei confronti della casa madre; operazioni che fino al 2022 aveva regolarmente fatturato, sia pure senza addebitare l'Iva ai sensi dell'art. 7-ter del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia per difetto di territorialità delle prestazioni), in quanto, avendo la casa madre aderito ad un Gruppo Iva in UK, tali operazioni dovevano ritenersi rese al Gruppo e non alla casa madre, e quindi scambiate tra due soggetti giuridici diversi. Nella risposta n. 314 dell'8 maggio 2023, però, l'Agenzia ha dichiarato che, a seguito della Brexit, il Gruppo Iva stabilito in UK non è più riconosciuto come Gruppo Iva ai fini della normativa unionale, con l'effetto che le prestazioni tra la branch italiana e la casa madre inglese debbono considerarsi rea-

lizzate all'interno dello stesso soggetto giuridico e, come tali, non assumono rilevanza ai fini dell'imposta. Di conseguenza, la branch non effettua più operazioni attive rientranti nella sfera di applicazione dell'imposta, sicché sorge la questione del recupero del credito Iva scaturente dagli acquisti che essa continua ad effettuare in Italia in relazione all'attività svolta a favore della casa madre.

Al riguardo, rigettando le soluzioni prospettate dall'istante, l'Agenzia esclude anzitutto che la branch possa ottenere il rimborso dell'Iva ai sensi dell'art. 38-ter del dpr n. 633/1972, ossia con la procedura prevista, a condizione di reciprocità, a favore dei soggetti residenti in paesi extraUe, in ragione del fatto che gli acquisti sono direttamente imputabili alla stabile, che non può accedere alla citata disposizione, ma deve avvalersi delle disposizioni ordinarie sul rimborso dell'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione annuale. In secondo luogo, l'Agenzia ritiene che la branch non possa far valere, quale presupposto del rimborso, la condizione di cui all'art. 30, secondo comma, lett. e), del dpr n. 633/1972, ossia lo status di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia; l'esistenza della stabile, infatti, esclude tale possibilità, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza sez. V civ. n. 25685 del 4 settembre 2023, anche nel caso in cui gli acquisti nazionali siano compiuti direttamente dalla casa madre. Né può invocarsi il presupposto di cui alla lettera d) del predetto secondo comma, che riguarda i contribuenti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per carenza di territorialità, poiché nella fattispecie le prestazioni di ser-

vizi della branch non rientrano in tale situazione, ma sono totalmente escluse dalla sfera dell'Iva.

In conclusione, quindi, la branch potrà avvalersi solo della previsione residuale del terzo comma dell'art. 30, che consente di chiedere il rimborso del minor credito del triennio, purché non già rimborsato né compensato precedentemente.

I dubbi. Le risposte dell'Agenzia suscitano perplessità. In primo luogo, è da osservare che la stabile organizzazione è soggetto passivo, ai fini Iva, nella misura in cui effettua prestazioni di servizi rilevanti per il tributo, nonché per i servizi che riceve ed utilizza per le proprie esigenze (altro discorso è il possibile ruolo di "veicolo" per gli obblighi ed i diritti del soggetto estero). Il rimborso diretto ai sensi dell'art. 38-ter, quindi, dovrebbe essere riconosciuto al soggetto estero che ha una stabile organizzazione inattiva (si veda la sentenza della Corte di giustizia Ue del 16 luglio 2009, CØ244/08). Per i soggetti extraUe, però, la norma subordina il diritto al rimborso alla esistenza di accordi di reciprocità (salvo che nei regimi speciali OSS e IOSS), sicché dovrebbe essere negato per il fatto che non esistono accordi del genere con UK. Il dubbio più rilevante riguarda il riconoscimento ad un soggetto extraUe del diritto alla detrazione dell'Iva su acquisti che non si ricollegano ad operazioni rilevanti per il tributo.

— © Riproduzione riservata —

